

Angelo Sirena

OSSERVAZIONI E CRITICHE SULL'OPERATIVITÀ BANCARIA



Autoritas non veritas facit legem

Scritto per CON.FINA. S.r.l.



CON.FINA.

**CONTROLLI FINANZA
TRA BANCA E IMPRESA**

Autoritas non veritas facit legem

Controllare i flussi finanziari con le vostre banche non solo vi dà maggior sicurezza e prestigio ma soprattutto vi procura notevoli risparmi



PREMESSA

Questo testo, che raggruppa studi, conferenze, incontri sui temi che interconnettono i rapporti delle Imprese con le Banche, fatto per la Con.Fina. srl, e dunque per i suoi collaboratori e per i tanti imprenditori che vogliono approfondire argomenti per loro davvero molto importanti, è stato scritto tenendo presente che il compito specifico di un professionista, alla quale categoria appartengo, è quello di mettere a disposizione di tutti il proprio sapere, le proprie esperienze e tutte quelle specifiche competenze acquisite in anni di lavoro professionale. Contribuendo così a creare quel tessuto di consapevolezze e di sinergie che tende a rafforzare non solo gli aggregati sociali ma soprattutto a rendere più fluido e meno conflittuale il colloquio con “l'altra parte”.

Banche e Imprese dovrebbero essere avide di tendere ad obiettivi comuni, a trasformare elementi di conflittualità in una dialettica costruttiva affinché allo scontro si sostituisca l'incontro, agli “a priori” si sostituisca la “sintesi”.

Purtroppo in Italia non stiamo vivendo un

momento felice: gli istinti a sopraffare l'altro sembrano avere più forza e potere rispetto ad una conversazione pacata e costruttiva.

Ma se le Banche riuscissero ad aiutare le Imprese, attraverso atteggiamenti leali e responsabili, darebbero prova di vedere lontano e meglio, perché avvierebbero quel ciclo positivo attraverso cui, nel tempo, tutti conseguirebbero risultati ottimali aiutando a risolvere non pochi problemi di ordine economico e sociale che assillano la nostra Italia.

Esse dovrebbero abbandonare quella ricerca affannosa a far profitti ad ogni costo, ignorando la realtà e le vere esigenze dell'imprenditore e, dunque, mettendo in secondo ordine la cautela, le leggi e l'attenzione sull'utente.


Così non si va lontano come dimostra il disastro finanziario ed economico fatto principalmente dal sistema bancario sull'intero pianeta. Anzi, si torna indietro. Come una immensa risacca che tutto risucchia lasciando sotto il sole resti d'uno sfacelo immane.



CHI SIAMO

PROFESSIONISTI E RETE COMMERCIALE

La CON.FINA. SRL raggruppa in sé un team di **professionisti** esperti nel controllo della finanza d'impresa, ed una **rete commerciale** operante sull'intero territorio nazionale. Il binomio professionale e commerciale, nel tempo, si sta rivelando di grande importanza soprattutto nel settore di quella finanza in cui l'attenzione è rivolta al **controllo sul rapporto banca-impresa**, considerando i gravissimi errori di cui sono inficiati quasi tutti i conti correnti e i consigli maldestri di molte banche nel proporre o imporre contratti non sempre rivolti all'interesse dell'utente.



COSA FACCIAMO

I servizi della società sono destinati a **tutte le aziende**, al di là delle loro dimensioni e delle loro specificità operative, soprattutto dopo aver constatato, in maniera diretta e palese, a quanti, di loro, vengono praticati **tassi d'usura, calcoli anatocistici, commissioni errate o non dovute, interessi difforni ad ogni accordo scritto, ecc.** Inoltre l'**assistenza** nei confronti delle imprese, è **completa e continuativa**: iniziando dal primo incontro **fino al riottenimento del maltolto**, e senza trascurare la possibilità di un controllo costante nel tempo su quei conti correnti più attivi dell'azienda.

È un modo **nuovo di operare e di interpretare il controllo finanziario d'impresa**, in quanto non solo lascia emergere, in maniera netta, **come e quanto** gli istituti di credito possono interferire negativamente sul **bilancio d'azienda**, ma ne individua, attraverso relazioni dettagliate, tutte le **ripercussioni**, vuoi sui rating della **Basilea 2**, vuoi, nei casi più gravi, su **procedure concorsuali**, e sulle **segnalazioni alla centrale rischi**.



I NOSTRI SERVIZI

- 1 • Analisi, consulenze e perizie su rapporti di c/c ai fini dell'accertamento di anatocismo, interessi ultralegali e usura. Gestione delle operazioni giudiziarie ed extragiudiziarie per il recupero degli importi illegittimamente addebitati dalla Banca.
- 2 • Analisi, consulenze e perizie su operazioni su derivati e opzioni (Swaps, Call, Put), ai fini dell'accertamento della correttezza dei contratti e dei prezzi praticati, nonché del rispetto delle norme previste dal T.U.F. (D.Lgs. n.58/98). Gestione delle operazioni giudiziarie e stragiudiziarie per il risarcimento dei danni subiti.
- 3 • Analisi, consulenze e perizie su operazioni su titoli (Fondi, Gestioni patrimoniali, Titoli Argentina, Cirio, Lehman Brothers, ecc.) ai fini dell'accertamento corretto dei contratti e dei prezzi praticati, nonché del rispetto delle norme previste dal T.U.F. (D.Lgs. n.58/98). Gestione delle operazioni giudiziarie e stragiudiziarie per il risarcimento dei danni subiti.
- 4 • Analisi, consulenze e perizie su Mutui e Operazioni di leasing, per l'accertamento della regolarità dei contratti e della corretta applicazione delle condizioni in essi previste. Gestione delle operazioni giudiziarie e stragiudiziarie per il risarcimento dei danni subiti.
- 5 • Assistenza e consulenza tecnica nei procedimenti di pignoramento e procedure fallimentari.
- 6 • Analisi e auditing finanziarie su ristrutturazioni e cessioni di aziende e rami aziendali.
- 7 • Analisi su Basilea 2 e auditing su equilibri finanziari d'impresa.
- 8 • Analisi e controllo periodico dei conti correnti bancari.
- 9 • Analisi ed expertise su provvista valuta e copertura

rischi per operazioni con l'estero.

- 10 • Istruzioni delle pratiche di autorizzazione di Società finanziarie ex artt. 106 e 107 T.U.B. (D.Lgs n. 385/93).
- 11 • Consulenza per al predisposizione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n.231/03: responsabilità amministrativa persone giuridiche.
- 12 • Consulenza relativa alla conformità alle norme di anti-riciclaggio.
- 13 • Valutazione Assicurativa finalizzata all'economia d'impresa.
- 14 • Istruzioni delle pratiche su finanziamenti agevolati.
- 15 • Corsi di formazione riservati ai collaboratori della società.



ETICA PROFESSIONALE ED ETICA BANCARIA

Agli imprenditori spesso manca un'adeguata **expertise finanziaria** che consenta loro di confrontarsi, su un piano di parità, con gli operatori bancari.

Asimmetrie informative, scarsa conoscenza della normativa bancaria e finanziaria, nonché timori di ritorsioni da parte delle banche, pongono l'imprenditore in una condizione di inferiorità.

La normativa posta a **tutela** della clientela bancaria offre, invece, ampi spazi di tutela, prevedendo puntuali norme che talvolta le banche disattendono o trascurano.

Gli imprenditori che, ormai sempre più spesso, intraprendono **azioni giuridiche nei confronti delle banche,** frequentemente trovano soddisfazione nelle aule di giustizia.

Talvolta le contestazioni trovano, invece, soluzioni più rapide in riservate e appartate sedi di conciliazione.

La lunga esperienza dei titolari e dei collaboratori

della CON.FINA. s.r.l., sia sul piano tecnico che giuridico, è posta al servizio degli imprenditori. Ogni abuso e irregolarità viene **documentalmente** contestato e il relativo danno rivendicato, in via transattiva e, se necessario, in via legale.



A QUALI CATEGORIE SONO RIVOLTI I NOSTRI SERVIZI

Ci rivolgiamo a tutti i correntisti operanti in Italia che hanno, o hanno avuto, rapporti con banche italiane.

Poiché abbiamo constatato l'elevatissimo numero di conti correnti inficiati da errori, spesso volte gravissimi, che nel tempo incidono in maniera pesante sui bilanci d'impresa, invitiamo tutte le aziende, che da almeno cinque anni hanno rapporti con le banche, a contattarci perché attraverso una pre-perizia siamo in grado di stabilire per ciascun conto corrente, non solo il "quantum" da riavere ma anche la casistica degli errori commessi: se sono ultralegali, anatocistici, usurari, di commissioni, su valute ecc.

Soltanto dopo questa pre-perizia, si decide insieme all'azienda se procedere, per ciascun conto o solo per alcuni (per quelli più convenienti per importi da riavere), alla stesura delle perizie.

Inoltre consigliamo alle aziende nate di recente di farsi controllare trimestralmente i loro C/C o quelli più importanti, affinché gli errori bancari possono essere evidenziati e corretti in

tempo.

Naturalmente quelle aziende nate già da tempo hanno cento ragioni in più per farsi controllare i loro C/C trimestralmente.

Contattateci ai nostri numeri telefonici. Possiamo chiarire ogni vostro problema.



ITER PER LA VERIFICA DI ERRORI E ILLEGALITÀ COMMESSE DALLE BANCHE

Un primo colloquio con l'azienda sarà utile per valutare tutti i parametri necessari per attivare (o meno) un controllo sui conti correnti, e/o sui mutui, sui derivati e comunque su contratti d'ogni tipo, in funzione ovviamente di quanto ci sarà richiesto dall'impresa.

A questo colloquio seguirà, da parte dell'azienda, la consegna, in fotocopia, dei documenti necessari, attraverso i quali si predisporrà una pre-perizia per ciascun conto, in modo da porre in evidenza su quali conti-correnti valga la pena effettuare una vera e propria perizia. Quest'ultima sarà un'analisi molto dettagliata dal punto di vista legale e dal punto di vista matematico che servirà, quale elemento base, al legale per far valere, in sede giudiziaria o extragiudiziale, ogni diritto spettante – ma non riconosciuto – all'azienda.



ANATOCISMO E INTERESSI ULTRALEGALI: ORIENTAMENTO DEI TRIBUNALI

L'anatocismo è la produzione di interessi su interessi ed è la conseguenza della capitalizzazione periodica degli interessi dovuti per un determinato capitale.

La liquidazione degli interessi alla scadenza trimestrale, normalmente praticata dalle banche, determina l'incidenza del debito per interessi nel conto corrente. Conseguentemente, gli interessi via via maturati si sommano alle altre operazioni in conto capitale e su tale somma si computano altri interessi, determinando il fenomeno dell'anatocismo.

L'anatocismo è ordinariamente vietato dall'art. 1283 c.c. il quale prevede che gli interessi sugli interessi, in mancanza di usi contrari, sono ammissibili solo dal giorno della domanda giudiziale o per una convenzione successiva alla loro scadenza, e solo se si tratti di interessi dovuti per almeno 6 mesi.

La giurisprudenza di legittimità per lungo tempo aveva ritenuto legittimi gli interessi anatocistici richiesti nei rapporti bancari, ravvisando nel

comportamento delle banche un uso di rango normativo e quindi derogatorio delle disposizioni dell'art. 1283 c.c..

A partire dal '99 con tre famose sentenze (Corte Cass. Sez. I n. 2374 del 16/3/99; Corte Cass. Sez. III n. 3096 del 30/3/99; Corte Cass. Sez. I n. 12507 dell'11/11/99), la Corte di Cassazione ha radicalmente modificato il proprio orientamento, affermando la natura negoziale e non normativa dell'uso posto a giustificazione della capitalizzazione trimestrale praticata dalla banche.

L'art. 1284 c.c. prevede che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. La legge n. 154/92 ed il T.U.B. d.lgs. n. 385/93 hanno poi sancito **la nullità di clausole di mero rinvio agli usi di piazza**; in maniera analoga si procede anche quando manchi una specifica determinazione delle condizioni di conto.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale oggi prevalente, risultando nulle – anche per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della

L. n. 154/92 – le clausole che non prevedono una specifica pattuizione scritta, ne consegue l'applicazione dell'interesse legale ex art. 1284 c.c..



LA DELIBERA C.I.C.R. DEL 09/02/00

Dopo le menzionate sentenze della Cassazione, il legislatore è intervenuto con il d.lgs. n. 342/99, modificando sostanzialmente l'art. 120 del T.U.B. e demandando al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.) le modalità e i criteri per la produzione di interessi su interessi sulle operazioni bancarie. Il C.I.C.R., con Delibera del 9/2/00, ha rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, disponendo, però, la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito.

Pertanto, con la delibera in parola, si è reso possibile alle banche, tornare ad applicare la capitalizzazione trimestrale, seppur condizionata ad una uniforme periodicità degli interessi a debito e a credito.

Ma nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela. Pertanto ne consegue che, per i contratti stipulati

precedentemente alla Delibera, ad un anatocismo applicato in modo illegittimo, si è sostituito un anatocismo trimestrale legale, ancorché applicato sia a debito che a credito. Per tali contratti, all'assenza di capitalizzazione, o dalla capitalizzazione annuale, conseguenti alla nullità della clausola anatocistica, si viene a sostituire una capitalizzazione trimestrale, **comportando un peggioramento delle condizioni.** Di conseguenza, si sostiene da parte di taluni, sino al riscontro di un'esplicita approvazione del cliente, perdurano gli effetti della nullità.



MUTUI ED ANATOCISMO

L'anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui mutui ordinari. Solitamente le banche usano calcolare gli interessi di mora non sulla quota capitale impagata ma sull'intero importo della rata, generando una produzione di interessi su interessi. Già in passato la Cassazione si era pronunciata su questa forma di anatocismo, stabilendo che la pattuizione intervenuta preventivamente all'atto della stipula del mutuo con la quale si prevede la corresponsione di interessi di mora sulle rate scadute e non pagate già comprensive degli interessi corrispettivi, costituisce violazione del divieto di anatocismo, secondo la disciplina dettata dall'art. 1283 c.c..

Più recentemente, con Sentenza n. 2593 del 20/2/03 la Cassazione (Sez. III) ha ribadito che *"in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante,*

cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisce che sulle rate scadute decorrano gli interessi sull'intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c."

Risulta pertanto legittimo l'anatocismo applicato ai mutui fondiari posti in essere prima del T.U.B., d.lgs n. 385/93.

Infine è intervenuto il C.I.C.R. che, con Delibera del 9/2/00, ha consentito una nuova deroga all'art. 1283 c.c.. In forza dei poteri attribuiti dall'art. 120 del d.lgs n. 385/93, come modificato dall'art. 25 del d.lgs n. 342/99, il C.I.C.R. ha stabilito le modalità per la produzione di interessi sugli interessi sulle operazioni bancarie, così come riportato nella tabella successiva:

ANATOCISMO SUGLI INTERESSI DI MORA

	Mutuo Ordinario	Mutuo Fondiario
Contratto prima dell'1/1/94	NON CONSENTITO	CONSENTITO
Contratto prima dell'1/1/94 e prima del 20/4/00	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO
Contratto dopo il 20/4/00	CONSENTITO	CONSENTITO